

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1260/AV5 DEL 15/10/2018

Oggetto: Trattenimento in servizio ai sensi della legge 183/2010 del Dott. Luzi Serafino Dirigente Medico U.O.S. Terapia Farmacologica.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 02/08/2018 prot. n. 1008436 ASURAV5, del dipendente Dott. Luzi Serafino Dirigente Medico U.O.S. Terapia Farmacologica presso il SDTP di San Benedetto del Tronto, di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 18/04/22 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che ha già maturato un diritto a pensione;
2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183/2010 ovvero sino al 18/04/2027, data massima per il raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 01.05.2027;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DELL' AREA VASTA 5
(Dott, Cesare Milani)**

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA E

VISTO

**U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza
Il Funzionario Delegato
(Dott.ssa Luisa Polini)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto**

□ Normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 503/1992
D.Lgs. n.502/1992
Legge 243/2004
Legge n.183/2010
Legge 214/2011
D.Lgs. n. 90/2014
Legge 114/2014
Circolare FP n. 2 del 19.02.2015
CCNL 5.12.1996 Dirigenza Medica e Veterinaria

□ Motivazione:

Il Dott. Luzi Serafino, nato il 18/04/57 a San Benedetto del Tronto, Dirigente medico U.O.S. di Terapia Farmacologica presso il STDP di San Benedetto del Tronto, con istanza pervenuta in data 02/08/2018 prot. n. 1008436 ASURAV5, ha chiesto di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art.22 della legge n.183/2010;

Il limite di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti Medici del Servizio Sanitario Nazionale, è stabilito dall'art.15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, al compimento del 65° anno di età;

Infatti, l'abolizione del trattamento in servizio non produce effetti nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, così come confermato dalla circolare della Funzione Pubblica 2/2015 in attuazione delle norme contenute nel decreto legge 90/2014. Il provvedimento, com'è noto, ha abolito dal 1° novembre 2014 per tutti i dipendenti pubblici la possibilità di permanere in servizio oltre il compimento dell'età pensionabile.

La normativa, dunque, non coinvolge così come nel caso specifico, il trattenimento dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 in quanto il decreto legge 90/2014 continua a riconoscere la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina generale.

continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il 65° anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età.

L'amministrazione, ricordiamo, potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

E' utile evidenziare che nella nozione di servizio effettivo siano da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza e sia nei confronti dello Stato (quindi con l'inclusione della contribuzione derivante dal servizio militare). Esclusi invece gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi.

L'unico limite alla prosecuzione del rapporto di lavoro, introdotta dal decreto legge 90/2014, riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di struttura complessa, in tale circostanza la volontà dell'interessato di vedersi riconosciuto il trattenimento in servizio alle condizioni sopra esposte, può essere compressa dall'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro una volta maturati i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (42 anni e 6 mesi gli uomini e 41 anni e 6 mesi le donne), purché non prima del compimento del 65° anno di età.

Essi però, potranno comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del 40° anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti); ma l'Amministrazione potrà tuttavia non accogliere l'istanza stessa ove decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l'utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento.

L'Amministrazione prende atto che l'interessato al 31.12.2011, non aveva maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e può rimanere in servizio fino al 18/04/2027, data massima per il raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 01.05.2027.

Tenuto conto inoltre dell'invarianza numerica dei dirigenti, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla suddetta richiesta di permanenza in servizio del dipendente dott. Luzi Serafino;

Tutto quanto sopra premesso e precisato.

SI PROPONE:

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 02/08/2018 prot. n. 1008436 ASURAV5, del dipendente Dott. Luzi Serafino Dirigente Medico U.O.S. Terapia Farmacologica presso il SDTP di San Benedetto del Tronto. di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 18/04/22 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che ha già maturato un diritto a pensione;

2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183/2010 ovvero sino al 18/04/2027, data massima per il raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 01.05.2027;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Gidiucci

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

**Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
(Dott. Silvio Maria Liberati)**

- ALLEGATI -

La presente copia consta di n.5 pagine senza alcun allegato.